

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Ufficio Cancelleria Fallimentare

Procedimento Volontaria Giurisdizione n. 484/2015 rgev Tribunale di Lagonegro;

Proc. Sovr. n. 5/2017 R. Sovraindebitamento;

Debitore istante OMISSIS;

Giudice Delegato: Dr.ssa Paola BEATRICE

Egr. Dirigente della Cancelleria,

con provvedimento del 29.10.2015 l'On.le Presidente del Tribunale, Dr. Matteo Claudio ZARRELLA, ex L. n. 3 del 27 gennaio 2012, disponeva la nomina dello scrivente professionista per la procedura in epigrafe indicata.

Che l'On.le Giudice Delegato, dr.ssa Paola Beatrice ha provveduto con decreto del 07.09.2017,

- a fissare per la comparizione del debitore istante e dei creditori, ai fini dell'omologa del piano del consumatore, l'udienza del 14.11.2017, ore 10,30;
- a disporre che lo scrivente esegua la comunicazione ai sensi dell'art. 12 bis legge citata almeno trenta giorni prima dell'udienza a tutti i creditori della proposta del 14.07.2017 e del presente decreto;
- altresì, a disporre la pubblicità sul sito internet www.tribunale.lagonegro.it , nonché su www.giustizia.basilicata.it della proposta e del presente decreto.

Pertanto sopra disposto, nell'impossibilità a curare personalmente la pubblicazione telematica, provvede al deposito del cartaceo e,

c h i e d e

che Ella Voglia provvedere alle suddette pubblicazioni sui siti indicati, oltre la seguente documentazione,

a) ricorso di omologa - proposta di accordo;

b) provvedimento del Giudice Delegato

Con ossequi,

Lagonegro, 10 ottobre 2017

Il Professionista designato



L. 11/2012

Studio legale Baratta
Via Mezzacapo n. 61
81036 Sala Consilina (SA)
Telefax 0975010092 - Cell. 3286043580

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

RICORSO DI OMOLOGA

La sig.ra [REDACTED] nata il [REDACTED] e ivi residente alla [REDACTED] (cf [REDACTED]), rappresentata, difesa e domiciliata dall'avv. Dora Baratta (cf BRTDRO84A70G793X) con studio in Sala Consilina alla via Mezzacapo 61, giusta procura in calce all'originale fax: 0975.0110092 studiolegalebaratta@pec.it

PREMESSO CHE

- l'istante versa in una situazione di sovra indebitamento ex art. 6 legge 3/2012;
- risulta proprietaria di un unico immobile sito a [REDACTED] NUTEC foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. [REDACTED] cat. [REDACTED], piano [REDACTED] vani [REDACTED] adibito a civile abitazione per il debitore stesso e la sua famiglia, composta dall'unico figlio e dal fratello del debitore;
- ricorrono i presupposti soggettivi previsti dall'art. 7 della legge menzionata, in quanto: non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento; non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e, infine, non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ai sensi dell'art. 9 co III bis, l'organismo di composizione della crisi, nel caso di specie l'esperto designato, dott. Lammardo, ha rilevato la presenza di tutti i presupposti richiesti della stessa legge;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- sussiste un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rendere possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, ciò in quanto mentre la debitoria ammonta in € 125.690,99, l'unica fonte di reddito certa è rappresentata dallo stipendio della sig.ra [REDACTED] che, a oggi, ammonta a € 760,47 a causa di due cessioni del V.

Tale squilibrio (come meglio argomentato nel punto 1.4 della relazione del ctu) ha la sua origine del 2010 da quando, a causa della separazione giudiziale e dovendo provvedere da sola al suo unico figlio e al proprio fratello, non è riuscita regolarmente a pagare la rata di mutuo stipulato nel 2006 con la General Electric.

Come meglio argomentato nella relazione già agli atti dell'esperto designato, per far fronte a tale disagio economico la sig.ra [REDACTED] è ricorsa a diverse finanziarie come dimostra l'attuale busta paga che a monte di uno stipendio di € 1.757,49, l'importo restante è di € 760,47.

La scelta di usufruire di diversi mezzi finanziari per finanziare i propri debiti ha portato la sig.ra [REDACTED] a una situazione debitoria pari a € 125.690,99.

Alla luce di tale situazione la ricorrente ha presentato ricorso ex l. 3/2012 presso il Tribunale di Lagonegro per la nomina di un esperto designato al fine di redigere il piano del consumatore.

Con provvedimento del 29.10.2015 il Presidente del Tribunale di Lagonegro accoglieva il ricorso rg 484/15 VG e procedeva alla nomina dell'esperto designato, dott. Lanimardo Giuseppe.

Quest'ultimo, con l'ausilio della parte, provvedeva a ripercorrere i momenti caratterizzanti la fase di indebitamento, nonché a modulare un piano "del consumatore" al fine di permettere alla stessa di poter adempiere alle obbligazioni assunte.

Come scrupolosamente argomentato nella relazione già agli atti, il ctu come parametro di riferimento per la determinazione del reddito minimo ricorre alla soglia di povertà assoluta rilevata dell'ISTAT. Quest'ultimo, in base ai valori relativi al nucleo familiare, composto da n. 3, per classe di età compresa tra 18-59 anni, che vive nel mezzogiorno, tipologia del comune piccolo meno di 50.000,00 abitanti e il 2015 ultimo anno preso a base, ha prodotto una soglia di povertà assoluta nel 2015 di € 1.027,25.

Come si evince dalla menzionata relazione *"nonostante i buoni propositi del debitore a far fronte ai propri debiti contratti, e il quantum di reddito netto percepito, pari a € 760,47 (importo ottenuto deputando dallo stipendio mensile lordo da tutte le ritenute e imposte previste per legge e delle tratte di € 714,00 riferite alle due rate della cessione del V e del finanziamento delega) al di sotto del limite della soglia di povertà assoluta non consente la restituzione delle somme prestate e di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni."*

Per quanto esposto, l'esperto designato ha elaborato il seguente piano del consumatore che presenta due fasi:

I FASE. Ripristinare, per l'intero o quanto meno al valore limite della soglia di povertà assoluta, lo stipendio netto da accreditare alla debitrice.

II FASE. Falcidia della debitoria. Stante l'importo delle obbligazioni contratte con n. finanziarie, quali il mutuo con Ge Capital Servizi Finanziari Spa, decorrenza 09.10.2006 - 28.11.2031 per un debito pari a € 79.713,25; il prestito con Santander Consumer Unifim Spa - cessione del V dello stipendio, decorrenza 01.03.2012 - 28.02.2022, rate n. 120; residuo n. 62; il prestito con Fin Solution Unifim Spa - finanziamento delega, decorrenza 01.01.2015 - 31.12.2021, rate n. 84, residuo rate n. 00, e prendendo in considerazione la data di scadenza del mutuo nel 2031 e visto il

reddito della sig.ra [REDACTED] che ammonta € 760,14 netti mensili, solo parte della pretesa creditoria può ricevere certa e pronta soddisfazione.

Alla luce di ciò il piano del consumatore redatto dal ctu e condiviso dallo scrivente può essere delineato così come di seguito argomentato.

Il piano del consumatore ha come obiettivo l'integrale pagamento di tutti i creditori assegnando agli stessi pro-quota la somma mensile di € 444,25 per n. 120 rate da estinguersi in 10 anni permettendo così alla sig.ra [REDACTED] e alla sua famiglia di trattenere a titolo di esigenze familiari l'importo di € 1.027,25.

La realizzazione di tale proposta prevede necessariamente la falcidia del 57,80% della debitoria, comprensiva anche degli interessi legali.

Come già accennato in premessa la ricorrente risulta proprietaria di un unico bene, adibito a civile abitazione sita in [REDACTED] alla via [REDACTED] a cui è stato attribuito un valore di mercato pari a € 100.440,00.

Il nominato ctu, argomentando in ordine alla possibilità di vendita dell'immobile al fine di soddisfare la pretesa creditoria, utilizzando la propria esperienza di professionista delegato alla vendita ha simulato n. 3 di esperimenti di vendita (qualitativamente argomentato nella relazione a pag. n. 18), ove partendo da un valore di mercato stimato di € 100.000,00 ha previsto che al terzo esperimento di vendita l'immobile possa essere aggiudicato a € 42.200,00, quindi con una percentuale del 57,80% in meno del prezzo stimato.

In ordine all'ipotesi di liquidazione del bene di proprietà del debitore -- unico immobile di proprietà destinato ad abitazione principale per se e per il suo nucleo familiare -- non risulta essere perseguibile per l'oggettivo scarso valore dell'immobile stesso il quale non sarebbe in grado di ricoprire la metà dell'intera debitoria. In aggiunta, l'eventuale sua vendita, pur producendo una riduzione della debitoria complessiva, nello stesso tempo ridurrebbe il reddito disponibile del debitore. In

quanto sarebbe obbligato a distrarre parte delle sue risorse per un canone di locazione, senza contare le ulteriori spese relative alla procedura esecutiva.

Per tale motivo il nominato ctu ritiene che sia preferibile l'ipotesi così come delineata nel piano del consumatore, ossia una rata mensile di € 444,25 per un totale di 120 rate nel termine di 10 anni, auspicando, quindi, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare azionata diretta, appunto, alla vendita dell'unico immobile di proprietà della sig.ra [REDACTED]

La soluzione offerta dall'esperto designato, vale a dire la sospensione della vendita dell'immobile e il pagamento della debitoria attraverso rate mensili di € di € 444,25 per un totale di 120 rate nel termine di 10 anni anche a parere dello scrivente, coincide perfettamente con la ratio normativa poiché prevede sia la possibilità di far fronte a tutti i debiti ma, soprattutto, di ri-offrire serenità e dignità all'intero nucleo familiare, valori tutelati dalla Carta costituzionale.

Tutto ciò premesso, la sig.ra [REDACTED] così come rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che il Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge n. 3/2012 voglia disporre l'omologazione del piano del consumatore a firma dell'esperto designato, dott. Giuseppe Lammardo, con tutte le conseguente stabilite dalla legge 3 del 2012

Sala Consiliare/Lagonegro, 13.07.2017

avv. Dora Battista
[REDACTED]

La sottoscritta [redacted] nomino quale mio difensore e procuratore speciale, in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'avvocato Dora Baratta conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere delegati, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale

Illeggo domicilio presso il Suo studio in via G. Mezzacapo, 61 a Sala Consilina. 84036. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché del caso in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

[redacted]
È vera ed autentica

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

R.G.V.G. 484-2015

R SOVR. 5-2017

Il Giudice delegato, dott.ssa Paola Beatrice;

esaminato il ricorso di omologa depositato in data 14.7.2017 e trasmesso a cura della cancelleria il 26.7.2017;

ritenuto che il ricorso in esame possa essere qualificato come proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 9 legge 3 del 2012;

vista la documentazione prodotta nell'ambito del procedimento numero 484-2015;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge citata, la proposta, contestualmente al deposito in cancelleria e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi (i cui compiti, nel caso di specie, sono svolti dal professionista nominato dal Tribunale), all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

visto l'art. 12 bis della l. n. 3/2012 ;

FISSA per la comparizione del debitore istante e dei creditori, ai fini dell'omologa del piano del consumatore, l'udienza del 14.11.2017, ore 10.30;

dispone che il professionista nominato, dott. Giuseppe Laminardo, esegua - la comunicazione ai sensi dell'art. 12 bis legge citata almeno trenta giorni prima dell'udienza a tutti i creditori della proposta del 14.7.2017 e del presente decreto; - la pubblicità sul sito internet *www.tribunale.lagonegro.it* ; e *www.giustizia.basilicata* della proposta e del presente decreto; ed infine dia prova della presentazione della proposta in esame all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente sopra indicata.

Si comunichi.

7.9.2017

Il giudice delegato

Paola Beatrice

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
CANCELLERIA
LAGONEGRO, 11.09.2017